



ALLEGATO "A"

STATUTO

Associazione Banca del Tempo e dei Saperi - APS

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'Art.82 del D.Lgs 117/17



STATUTO

Associazione Banca del Tempo e dei Saperi - APS

Buccinasco, 26 Settembre 2022

(Associazione iscritta nel Registro Regione Lombardia delle Associazioni di solidarietà familiare n. 18259 del 27/7/01)

(Associazione iscritta nel Registro Provinciale di Milano dell'Associazionismo n. 190 del 18/3/2010- Sezione F "Ass. di Promozione Sociale")

(Associazione iscritta all'albo Regione Lombardia delle Associazioni, movimenti e pari opportunità n. 392)

Banca del Tempo e dei Saperi-APS - C.F. 97267470157 Uff. Registro Milano n. 009680 serie 3°- Sede e Ufficio: Via Vittorio Emanuele 13/A-20090 Buccinasco (MI)

Tel. 02 45715758 - E-Mail : bdtbuccinasco@gmail.com - Internet : <http://www.bancadeltempobuccinasco.it>

Donatella Lenzi

Cecilia

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

Si costituisce l'Associazione di **Promozione Sociale "BANCA DEL TEMPO E DEI SAPERI - APS"** nel rispetto del codice civile, legge 383/2000, dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, del presente statuto e degli eventuali regolamenti. I regolamenti interni disciplinano, in armonia con il presente statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, non ha finalità di lucro, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e riunisce tutti cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. L'Associazione ha sede in Via Vittorio Emanuele, 13A Buccinasco, il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, purché non sia trasferita fuori dal Comune di Buccinasco (MI). E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale ove se ne ravvisi la necessità, oltre all'apertura di sedi secondarie previa deliberazione dell'assemblea dei soci comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l'Associazione è iscritta. L'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell'Assemblea dei soci, potrà aderire ad altre associazioni che perseguano gli stessi scopi. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale, europeo ed internazionale.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è apolitica, apartitica, acconfessionale e non ha scopo di lucro, è garantita la pari opportunità di tutti gli associati ed i diritti fondamentali della persona, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati favorendone la partecipazione sociale senza limiti e condizioni economiche e senza discriminazioni di qualunque natura.

L'Associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La Banca del Tempo e dei Saperi - APS di Buccinasco opera con l'intento di valorizzare il tempo di ciascuno considerando paritarie tutte le prestazioni scambiate stimolando le attitudini personali. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale basate sul reciproco scambio, propone attraverso un migliore e razionale utilizzo del tempo, di offrire ai propri associati, a loro famigliari e a terzi, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sociali, culturali, motorie, sportive, e ricreative, persegue l'equità nelle relazioni di genere.

ART. 3 - OGGETTO

Ispirandosi ai principi della solidarietà umana, l'Associazione si prefigge il raggiungimento delle finalità definite al precedente Art. 2 con lo scopo di:

- a) Promuovere e migliorare i rapporti sociali e la qualità della vita dei cittadini coordinando lo scambio di tempo tra gli associati secondo le loro necessità ed i loro interessi;
- b) Promuovere lo studio, la ricerca e la realizzazione di iniziative culturali (anche attraverso la conoscenza del territorio), artistiche, ricreative, sportive per lo sviluppo e la formazione delle persone valorizzando i rapporti umani solidali;
- c) Identificare e promuovere attività in favore di soggetti che si trovino in condizioni di assistenza;
- d) Promuovere e sviluppare la cultura della reciprocità basata sullo scambio non continuativo di prestazioni e di saperi, ed eventualmente anche di beni. Tale scambio avviene senza circolazione di denaro con un'unica unità di misura, "il tempo impiegato" in un rapporto paritario nel dare e avere, tali prestazioni, comunque, non dovranno essere mai configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- e) Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e saperi quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;
- f) Intraprendere e attuare studi, ricerche e altre iniziative tese a promuovere lo scambio come strumento di integrazione;
- g) Diffondere i risultati delle iniziative intraprese;
- h) Stipulare convenzioni con gli Enti Locali, Associazioni o altri enti pubblici.

Donato Lenzi -

Lenzi

E più nello specifico:

- i) Promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il miglioramento della qualità della vita delle persone, favorendo anche uno scambio di esperienze;
- j) Promuovere una maggiore collaborazione ed incontro delle diverse fasce generazionali;
- k) Promuovere tra i soggetti coinvolti rapporti umani solidali per favorire l'integrazione;
- l) Gestire immobili e impianti, propri o di terzi, di vario genere, volte al raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2;
- m) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- n) Gestire e promuovere corsi gratuiti di formazione, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività varie anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Statali e Internazionali, pubblici e privati.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- o) Somministrare temporaneamente, alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
- p) Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- q) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; osservando normative amministrative e fiscali vigenti;
- r) Svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale;
- s) Condividere acquisti di prodotti, sostenendo i piccoli produttori che si impegnano in una agricoltura responsabile, attivando al proprio interno un gruppo di acquisto solidale;
- t) Avere quote di iscrizione annuali;
- u) Avere contributi degli aderenti e di privati;
- v) Avere contributi dello Stato, Regione, Provincia, Comuni, Enti e Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- w) Avere donazioni e lasciti testamentari;
- x) Avere rimborsi derivanti da convenzioni;
- y) Promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Infine si individuano, con riferimento all'Art.5 del D.Lgs 117/2017, le attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale della nostra Associazione, quale sintesi di quanto citato sopra all'Art.3 dello Statuto e di seguito specificate ai commi:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

I soci non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale nè in caso di recesso o espulsione o scioglimento dell'Associazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'assemblea dei soci entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Donde Lenari

Carli

ART. 4 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;
- d) Revisori dei conti;
- e) Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni degli aderenti all'Associazione sono economicamente gratuite.

SOCI

ART. 5 - SOCI MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono diventare nuovi soci le persone fisiche, Associazioni e Enti che, condividendo le finalità dell'Associazione si attengono al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione, che ne abbiano fatto richiesta e che condividano gli scopi, che si impegnino a realizzarli e che siano mossi da spirito di solidarietà. Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere, politica; etnica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà attenersi al presente statuto e ad osservare eventuali regolamenti e delibere. La domanda di ammissione viene inoltrata al consiglio direttivo, il quale delibera sulla ammissione del nuovo socio. Quando questi ha versato anche la quota associativa viene iscritto nel registro dei soci, assumendone diritti e doveri.

I soci si dividono in:

- a) **soci fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e ne hanno firmato l'Atto Costitutivo. Hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri di tutti gli altri associati;
- b) **soci onorari:** personalità eminenti alle quali l'Associazione riterrà opportuno tributare tale riconoscimento. **I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa;**
- c) **soci ordinari:** tutti coloro che si associano versando la quota di iscrizione stabilita anno per anno dall'Assemblea generale dei soci;
- d) **soci familiari:** tutti coloro che si associano facenti parte del nucleo familiare di un socio delle categorie a); b) e c) versando la quota di iscrizione stabilita anno per anno dall'Assemblea generale dei soci;
- e) Possono essere soci Enti, Associazioni e altre persone giuridiche.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal C.D. e ratificata dall'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, qualora deliberata dall'Assemblea dei soci;

Donato Schari

Conf/2

- c) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del comma 6 del presente articolo, consentendo facoltà di replica. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata.

La domanda delle persone giuridiche, Enti e Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'Associazione stessa. Le persone giuridiche e le Associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

Il limite numerico di persone giuridiche, Enti e Associazioni con diritto di iscrizione all'Associazione verrà governato dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 117/2017

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate;
- b) mantenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) versare annualmente la quota associativa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre alla quota di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) di informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti;
- c) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- d) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione, modifica dello statuto e regolamenti;
- e) di partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- f) di accedere agli atti ed ai registri.
- g) di recedere dall'Associazione senza oneri aggiuntivi.

ORGANI

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea dei soci si riunisce in convocazione ordinaria almeno una volta l'anno, indirizzando l'attività dell'Associazione, è il massimo organo ed è composta da tutti i soci e retta dal voto singolo;
- b) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure su specifica richiesta di almeno il 10% dei soci (art. 20 C.C.) mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza e mediante invio di lettera o sms o e-mail o fax, da inviare almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione;
- c) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci;

Ando Lennan

Cen Jn

- d) Nelle Assemblee dei soci hanno diritto al voto tutti gli associati secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali, qualora previste. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di due deleghe;
- e) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa;
- f) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria;
- g) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART. 9 - COMPITI ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

L' Assemblea in convocazione ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e la relazione dell'attività svolta;
- b) nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo Statuto alla sua competenza;
- d) approva gli eventuali regolamenti;
- e) nomina e revoca il collegio dei probiviri;
- f) nomina e revoca i revisori dei conti;
- g) delibera l'ammontare massimo dei rimborsi spese previsti per i membri del Comitato direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;
- h) ratifica l'esclusione dei soci;
- i) fissa annualmente l'importo della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari;
- j) delibera il trasferimento/scioglimento/trasformazione/fusione/scissione dell'Associazione;
- k) propone iniziative indicando le modalità e supporti organizzativi;
- l) delibera in merito alle modifiche allo Statuto;
- m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

ART. 10 - COMPITI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea riunita in convocazione straordinaria delibera

- a) La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve effettuarsi con le modalità previste dall'art. 8 del presente statuto;
- b) Approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- c) Scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

Andrea Lenzi

Cavaliere

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti eletti tra gli associati;
- b) I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. Non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto. Possono essere previsti rimborsi delle spese documentate ed effettivamente sostenute entro i limiti deliberati dall'Assemblea;
- c) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, un segretario amministrativo, il tesoriere;
- d) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno cinque componenti.

ART. 12 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) Approva il bilancio consuntivo redatto dal tesoriere e predispone il bilancio preventivo e la relazione di attività da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) compila i regolamenti interni;
- d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) delibera circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- f) elegge al suo interno i responsabili delle commissioni di lavoro, dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione, stabilisce giorni e orari di apertura segreteria e della gestione della cassa;
- g) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione, in attuazione degli scopi statutari e dei programmi deliberati dall'Assemblea dei soci;
- h) propone all'Assemblea dei soci le eventuali modifiche dello statuto.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza e mediante invio di lettera o sms o e-mail o fax da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio, se lo ritiene necessario, provvede a sostituirli, nel più breve tempo possibile, seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio direttivo. Qualora non sia disponibile la lista dei non eletti o venga a mancare un terzo dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

I verbali delle proprie sedute, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e le delibere devono ottenere il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità la delibera si considera annullata. Non sono previste deleghe.

Studia e modifica il regolamento interno, amministra l'Associazione, garantisce la gestione democratica e trasparente. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 13 - PRESIDENTE

- a) Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo;
- b) Dura in carica due anni ed è rieleggibile;
- c) Presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Soci;

Donato Lurati

Carlo

- d) Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente;
- e) Al Presidente, e in sua assenza o impedimento al Tesoriere, spetta in particolare la firma per tutte le operazioni presso banche o altri istituti di credito ove siano versate somme e valori a disposizione dell'Associazione, con facoltà di incassare e rilasciare quietanza per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale;
- f) in caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente;
- g) Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori

ART. 14 – IL TESORIERE E I REVISORI

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.

Resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Egli riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, cura la predisposizione del bilancio, provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Convoca in fase di chiusura annuale del bilancio i revisori dei conti.

I revisori di conti restano in carica due anni e sono rieleggibili, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e devono vigilare sull'Amministrazione dell'Associazione esaminando ed approvando, sottoscrivendolo, il bilancio annuale da presentare all'Assemblea dei soci.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- a) Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- b) Ne fanno parte tre membri eletti tra gli associati dall'Assemblea che non facciano parte del Consiglio direttivo, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
- c) Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto tra i membri eletti dall'Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo, cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- d) Le riunioni del Collegio sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 16 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, dalle Province, dai Comuni, di enti locali, di Associazioni, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Donde Luperon -

Carri

- h) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- i) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- j) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 legge 383/2000.

ART. 17 - BILANCIO

- a) Il rendiconto economico e finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- b) Il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
- c) Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- d) Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- e) Le scritture dell'Associazione sono gestite nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli Artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 18 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Associazione di promozione sociale, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, in rispetto dell'Art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione non ché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'Art.8 comma 2 D.Lgs. 117/2017.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo statuto.

Donato Lenzi

Carli

ART. 20 - LIBRI SOCIALI

Presso la sede dell'associazione sono conservati i seguenti libri sociali:

- a) Libro verbali assemblea
- b) Libro verbali Consiglio Direttivo;
- c) Libro soci.
- d) Libro Bilancio

Tutti i soci possono prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, dei libri sociali.

ART. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dal Assemblea straordinaria con la maggioranza dei 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'Art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017

ART. 22 - RINVIO A NORMA DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Donde Lumar

Acci